



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Nazionale*

**Programma di sorveglianza sanitaria e prevenzione della salute**  
Decreto Capo Polizia del 2.1.2017

**Incontro con il Signor Capo della Polizia**  
**Prefetto Franco Gabrielli**

*Roma, 27 febbraio 2017*



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Nazionale*

**APPUNTO**

In data 2 gennaio 2017 il Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, ha emanato il decreto prot. 250/A/.A12-71, inerente l'introduzione di un programma di “*sorveglianza sanitaria e promozione della salute*” da applicarsi nei confronti del personale appartenente ai Ruoli della Polizia di Stato.

Il provvedimento si basa sul decreto del Ministero dell'Interno 30 giugno 2003 nr. 198 recante il regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.

In particolare l'articolo 2 del predetto decreto ministeriale, rimandava all'emanazione di un successivo Decreto del Capo della Polizia che avrebbe dovuto individuare i criteri e le modalità delle visite mediche e degli accertamenti sanitari tenendo conto degli incarichi svolti dal personale, dell'età, dell'anzianità di servizio e dell'eventuale presenza di patologie pregresse e croniche.

Detto questo occorre tenere ben presente che il recente Decreto del Capo della Polizia fonda i suoi presupposti giuridici anche sul “*Decreto Legislativo 81/08*” e che tra le finalità del provvedimento emerge la volontà di “*assicurare la maggiore tutela possibile dello stato di salute al Personale della Polizia di Stato*” (Si tratta di un elemento fondamentale per il ruolo di RLS svolto dalle Segreterie Provinciali che sul territorio hanno un rapporto diretto ed autonomo con la parte datoriale.

A tal proposito si ritiene che si debba tener conto dell'esperienza non certo soddisfacente che è stata vissuta con l'introduzione delle Linee Guida per la valutazione del rischio da stress correlato. Anche in quella circostanza



***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Nazionale***

l'Amministrazione consultò preventivamente le OO.SS. ma il risultato non è stato assolutamente soddisfacente.

In particolare si è rilevato il mancato riconoscimento del ruolo e del contributo che gli RLS dovrebbero svolgere su questo delicato argomento.

Inoltre ad oggi non risulta che sia stato individuato un gruppo omogeneo di operatori, ai quali sia stato riconosciuto uno stato di stress tale da essere sottoposto a “sorveglianza sanitaria”. Un vulnus sorprendente, considerato che, anche a livello europeo, accreditati studi medici specialistici, hanno riconosciuto che gli operatori delle forze dell'ordine appartengono alle categorie più esposte a rischio da stress da lavoro correlato.

Occorre soffermarsi sull'esposizione al rischio da stress correlato per far emergere due aspetti fondamentali per la valutazione complessiva della problematica:

Lo stress da lavoro correlato **NON** è una patologia e le specifiche linee guida (precedenti al Decreto del Capo della Polizia del 2.1.2017 sulla Sorveglianza Sanitaria) prevedono l'applicazione di una Sorveglianza Sanitaria a quei gruppi omogenei che non hanno risposto positivamente ai correttivi anti stress previsti (*ad oggi non risulta censito nessun gruppo considerato tale.*)

Non esistono indicazioni certe e soprattutto scritte su quale tipo di Sorveglianza Sanitaria dovrebbero applicare i Medici Competenti nel caso in cui si dovessero individuare situazioni di stress. A tal proposito si ritiene fondamentale chiedere assicurazioni all'Amministrazione sul fatto che NON trattandosi di una patologia NON debba essere assolutamente applicata la sorveglianza sanitaria prevista dall'art.48 del DPR 782/1985.

Detto questo, ritornando all'analisi del Decreto del Capo della Polizia del 2.1.2017 è opportuno rilevare che ai sensi del D.lvo 81/08 e normativa collegata, la cosiddetta “sorveglianza sanitaria” viene applicata a situazioni di rischio lavorativo specifico ben definito e quindi soggetto a monitoraggio medico, finalizzato a verificare se a causa dell'esposizione a tale rischio si possa rilevare l'insorgenza di patologie. Pertanto, in caso di oggettivo riscontro, in questi casi potrebbero esserci le



*Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Nazionale*

condizioni giuridiche previste per la richiesta di riconoscimento della Causa di servizio a favore dei dipendenti interessati.

Considerato che, la sorveglianza sanitaria che l'Amministrazione attiverà con le procedure previste da Marzo 2017 con il Decreto del Capo della Polizia del 2.1.2017 è di tipo preventivo, finalizzata a verificare l'idoneità dei dipendenti, è fondamentale individuare, ai fini del riconoscimento delle Cause di servizio, una linea la più possibile concreta ed efficace per cercare di cogliere ogni elemento utile per riuscire a rendere più specifici e quindi individuabili rischi professionali, attribuibili ad eventuali patologie riscontrate.

A tal proposito occorrerebbe:

- Il coinvolgimento preventivo all'interno di gruppi di lavoro permanenti sia a livello centrale che periferico delle OO.SS. (anche con criteri di rotazione connessi alla rappresentatività considerato il quadro frammentato e pletorico della rappresentanza sindacale) per valutare gradualmente e costantemente gli sviluppi del monitoraggio messo in atto dall'Amministrazione sul tutto il territorio nazionale.
- Prevedere l'individuazione di un elenco di patologie che, se riscontrate, potrebbero essere attribuibili a causa di servizio. Naturalmente i dipendenti per poter procedere alla richiesta di riconoscimento dovranno fornire elementi oggettivi in grado di supportarne la fondatezza.
- Individuare percorsi certi e trasparenti in merito alle necessarie clausole di salvaguardia professionale ed economica da applicare a tutela dei dipendenti della Polizia di Stato che dovessero risultare inadeguati parzialmente o totalmente a svolgere l'attività svolta all'interno del proprio ruolo di appartenenza.
- Siccome l'allegato "A" al Decreto in argomento, per quanto concerne la "sorveglianza sanitaria generale" prevista per tutti i dipendenti di 50 anni e più, indica che i dipendenti destinatari della stessa vengono individuati dal "Datore di lavoro" che ne cura l'invio al "Medico Competente", è necessario che l'Amministrazione, anche a tutela degli stessi, si faccia carico di definire direttive chiare ed omogenee da diramare a tutti gli Uffici sui criteri da adottare per l'avvio alla "sorveglianza sanitaria"- tenendo in considerazione tra l'altro, che l'individuazione delle tre fasce operative indicate nel decreto appare al momento poco efficace.
- Riconoscere a livello locale le attribuzioni dei RLS previste dall'art. 50 del D.lvo 81/08.



***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia  
Segreteria Nazionale***

- In particolare l'art. 50 lettera h, prevede che i RLS “*promuovono l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori*”, pertanto è da ritenersi che, senza entrare nel merito delle competenze specifiche del Medico Competente, i RLS debbano essere adeguatamente informati sulle procedure che i singoli Datori di Lavoro metteranno in atto o che attueranno per rendere applicative le norme vigenti ed in particolare le “*Linee guida per la Sorveglianza sanitaria degli operatori dei corpi di polizia*” adottate dalla Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMILII), esplicitamente citate nel decreto del Capo della Polizia in argomento.

Il Segretario Generale

NIANI

*rtrav\_81.08\_ss\_rls\_27 febbraio 2017*